



**Seguito memoria Audizione Anfia DDL “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
(A.S. 2085)**

**- X Commissione Industria, commercio e turismo -
- Senato della Repubblica -**

Elementi di approfondimento in tema di box telematiche (c.d. scatole nere)

1) Sistema di memorizzazione dei dati delle box:

I componenti chiave che compongono una Scatola Nera, che stanno alla base del funzionamento e della registrazione dei dati, sono:

Localizzatore Satellitare: basato su sistema GPS, ma anche in grado di ricevere i segnali dei satelliti GALILEO (Europeo) e GLONASS (Russo).

Il GPS, comunemente detto, ha il compito di geo localizzare la vettura, sia in termini di posizione geografica (spazio/luogo) che in termini di tempo (data e ora).

Queste informazioni sono fondamentali sia per la sicurezza in caso di soccorso sia per le loro applicazioni in ambito assicurativo (ad es. luogo, data ed ora di un incidente).

Accelerometro Triassiale: è il componente in base al quale la scatola nera è in grado di riconoscere un incidente, rilevandone la dinamica e la gravità.

il controllo si effettua monitorando i tre assi X,Y,Z del veicolo con lo scopo di registrare le accelerazioni a cui esso è soggetto, riconoscendo gli urti e memorizzando il comportamento della vettura prima e dopo l’impatto.

I dati di accelerazione registrati possono risultare fondamentali anche per capire come l’utente stia guidando la vettura, permettendo quindi di riconoscere un vero e proprio stile di guida, grazie all’analisi delle brusche frenate, brusche accelerazioni e brusche sterzate. L’accelerometro può anche riconoscere spostamenti impatti della vettura più lievi sempre legati a micro incidenti che spesso avvengono e non sono denunciati.

Modem: Il modem ha il compito di comunicare i dati registrati dalla scatola nera alla centrale/Data Center del TSP – telematic service provider.

Il Modem è un modulo GSM/gprs che viene utilizzato per la trasmissione dati (nota nel mondo delle telecomunicazioni con il termine MachineToMachine (M2M) e, talvolta, per veicolare le chiamate di emergenza.

Memoria Non Volatile: in caso ci si trovi in una zona di non buona copertura da un punto di vista di network GSM, la scatola nera memorizza i dati registrati nella sua memoria interna in modo da non perdere nessuna preziosa informazione, inviandoli in seguito non appena essa ritorni in copertura GSM.

La **batteria tampone** è necessaria qualora a seguito di un urto venga meno l'alimentazione del veicolo e garantisce in tale condizione la registrazione e trasmissione dei dati per un tempo sufficiente.

2) Capacità e modalità di rilevazione dell' urto delle box:

Le Scatole Nere hanno un sistema di **autocalibrazione** in grado di riconoscere i reali assi della vettura (longitudinale, trasversale e verticale) che si basa sull'uso dell'**accelerometro tria-assiale**.

Questo processo è fondamentale al fine di ricostruire correttamente la dinamica dell'impatto (urto frontale, laterale, tamponamento).

La scatola nera **registra le accelerazioni che sono presenti sui tre assi (x, y e z) prima e dopo l'urto**, analizzandoli sulla base di algoritmi che le misurano, rilevando la severità dell'evento, e discriminandolo dalle sollecitazioni dovute alle buche stradali.

Una volta rilevato un urto, la scatola nera registra nella memoria non volatile i dati accelerometrici sui tre assi ed i dati GPS (posizione geografica, direzione, data, ora), informazioni che sono fondamentali per la ricostruzione dell'incidente, e le invia alla centrale/data center del TSP. I dati trasmessi sono quelli registrati in un intorno di alcuni secondi prima e dopo l'urto/incidente; **in questo modo si costituisce la prova dell'urto**.

3) Valore probatorio delle box in caso di sinistro (Case A: veicolo X e veicolo Y entrambi con device montato a bordo; Case B: veicolo X sprovvisto di device a bordo e veicolo Y con device montato a bordo):

In caso di urto/incidente, la scatola nera rileva le accelerazioni dell'urto relative alla vettura su cui è installata secondo gli standard minimi previsti e già condivisi con il MiSE attraverso l'ANFIA.

Le categorie di dati trasmessi sono: la posizione, le accelerazioni, il tempo dell'evento e l'ID (numero identificativo) della scatola nera.

In particolare si evidenzia che:

- L'accoppiamento tra l'ID della scatola nera e il contraente della polizza avviene solo in centrale / Data Center del TSP, coperta da sistemi di sicurezza logici e fisici.

- In caso di urto tra due veicoli dotati di scatola nera, le rispettive accelerazioni sono di segno complementare e unitamente alla direzione rilevata dal GPS determinano la compatibilità dei dati d'urto.

Quindi, in caso di tamponamento tra due vetture entrambe dotate di scatola nera si avrà: un orario comune (formato mondiale standard GPS - il timestamp è generato dalla costellazione GPS e NON dalla scatola che di fatto lo registra solamente) una posizione e direzione coerente con il moto di ciascun veicolo .

Dopo il tamponamento le 2 scatole nere inviano il dato dell'urto attraverso il GSM/ gprs al Centro Servizi/Centrale dei rispettivi TSP (eventualmente lo stesso), che lo elaborano (associandolo ad una cartografia stradale e al contraente della polizza), e lo inviano alla Compagnia (in caso di grave incidente i TSP possono provvedere ai soccorsi come previsto anche per la eCall europea che entrerà in vigore dal 2018 sulle nuove omologazioni. Contestualmente lo rendono disponibile all'assicurato).

Da questo momento in poi le parti – contraente e Compagnia – possono usare i dati secondo le proprie necessità.

Il caso in cui solo uno dei due veicoli è dotato di scatola nera è un di cui del precedente.

Il TSP – telematic service provider quindi:

- è custode dei dati dell'urto in modo sicuro, inviolabile e incorruttibile secondo lo standard di sicurezza del dato previsto dalla ISO/IEC 27001:2005.

(standard internazionale per Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti: è una normativa internazionale che qualifica quali siano i requisiti essenziali per la gestione e l'impostazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni)

- è un soggetto terzo rispetto alle parti (compagnia e assicurato) a cui ha già inviato i dati dell'urto; li può rendere disponibili a terzi solo nei casi previsti dalla legge ovvero quando l'Autorità (Polizia Giudiziaria o un Giudice per la CTU) ne fa richiesta.

- è garante che le parti non possano modificare i dati ovvero che il dato di urto sia indipendente e non possa essere modificato – è dunque terzo e unico rispetto agli interessi di una delle parti.

Gli elementi di inviolabilità e sicurezza del dato – oltre alle certificazioni di qualità e procedurali necessarie nell'industria del settore – garantiscono la sua incorruttibilità e ne determinano il valore forte e rilevante di prova che si è formata in modo automatico e indipendente dalle parti. Il dato rappresenta in modo oggettivo l'evento determinatosi nel sinistro; tale dato è custodito intatto e incorrotto per il tempo previsto dalle norme sulla privacy.

Per questo motivo il ruolo di TERZO e indipendente di un TSP tra Compagnia e Assicurato è la garanzia (verso i terzi) della piena affidabilità e veridicità delle risultanze dei dati di accelerazione-urto tra le parti coinvolte in un incidente.

Considerazioni in merito al parere reso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea - Senato della Repubblica.

Nella seduta del 25 novembre u.s. (sede consultiva) la Commissione XIV ha espresso il prescritto parere sul provvedimento in oggetto contenente **alcuni elementi su cui ANFIA manifesta specifiche perplessità.**

Nella fattispecie, tra le **condizioni approvate si segnala** la seguente:

<< • in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, che prevede sconti minimi obbligatori in caso di ispezione del veicolo o di installazione di "scatola nera" o meccanismo di rilevazione del tasso alcolemico, **si richiede di specificare che le imprese di assicurazione abbiano la mera facoltà e non l'obbligo di praticare tali sconti.** Si suggerisce, inoltre, l'eventualità di prevedere forme di incentivazione all'offerta di tali sconti, nel rispetto della normativa sul divieto di aiuti di Stato alle imprese. >>

ANFIA ritiene che tale richiesta ulteriore di specificazione secondo cui le compagnie assicurative possano – e non debbano - praticare sconti sulle polizze risulti fuorviante poiché già ben delineata nella attuale formulazione letterale della norma.

Le imprese di assicurazione, infatti, dispongono in piena libertà se offrire al mercato un prodotto assicurativo basato sulla scatola nera o altro meccanismo elettronico ovvero sui dispositivi di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

Nel caso in cui liberamente e senza obbligo alcuno le stesse decidano di proporre all'assicurato - consumatore un prodotto assicurativo costruito sui meccanismi previsti all'articolo 3 del citato ddl "concorrenza", esercitando la libera facoltà di mettere sul mercato un prodotto assicurativo basato su tali caratteristiche, e il consumatore chieda o aderisca all'offerta di tale prodotto assicurativo, a nostro avviso per l'impresa di assicurazione deve permanere l'obbligo di praticare gli sconti di cui allo stesso ddl.

Tale obbligo è la garanzia, ovvero il *quid pluris* in favore del consumatore virtuoso che si vede premiato con un risparmio / sconto sulla tariffa assicurativa, oltre che la leva per far crescere ulteriormente il mercato della telematica assicurativa che produrrà maggior sicurezza e riduzione dei costi assicurativi a vantaggio degli utenti-consumatori.

Resta, quindi, sempre salva la facoltà per le imprese di assicurazione di offrire o NON offrire prodotti assicurativi che prevedano le condizioni di sconto di cui all'art. 3 del disegno di legge in esame.